

Determina N. 354 del 07/07/2026

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA

**IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 2020 dell'11 dicembre 2025

Premesso che:

- l'Università degli studi di Brescia - con nota del 23 giugno u.s., prot. ASST n. 46656, ha chiesto a questa ASST la disponibilità ad accogliere il dott. Matteo Fabbro, medico iscritto alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia per lo svolgimento di un periodo di formazione specialistica presso la SC Ortopedia e traumatologia inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia dell'Università degli studi di Milano;
- a seguito delle successive intese intercorse tra i competenti uffici del suddetto Ateneo e di questa ASST è stato concordato il testo dell'accordo da sottoscrivere per disciplinare detto periodo formativo;

Richiamati:

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabilisce che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università;
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;

- il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;
- il DM 4 febbraio 2015, n. 68 “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- il DI 13 giugno 2017 n. 402 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DM n. 68/2015”, in particolare l’allegato 1, che prevede che, con riferimento all’attività professionalizzante da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Preso atto che il direttore della SC Ortopedia e traumatologia ha confermato la volontà di garantire al dott. Matteo Fabbro la possibilità di svolgere attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione specialistica, esprimendo parere favorevole alla stipula della convenzione;

Accertato di poter sottoscrivere l’accordo con l’Università degli studi di Brescia per disciplinare la partecipazione di questa ASST alla formazione dello specializzando in ortopedia e traumatologia;

DETERMINA

di sottoscrivere con l’Università degli studi di Brescia la convenzione per lo svolgimento da parte del dott. Matteo Fabbro di attività formativa professionalizzante presso la SC Ortopedia e traumatologia, non inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia del citato Ateneo, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A).

IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI
dr.ssa Eleonora Zucchinali

Il responsabile del procedimento:

dr.ssa Eleonora Zucchinali

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE E TIROCINIO AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DOTT. MATTEO FABBRO MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

TRA

l'Università degli Studi di Brescia, codice fiscale 98007650173, con sede legale in Brescia, Piazza Mercato n. 15, nella persona del Direttore della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia prof. Guido Zarattini, PEC: ammcentr@cert.unibs.it, - di seguito indicato "Università"

E

l'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, codice fiscale 04114370168, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, nella persona del direttore generale, dott. Francesco Locati, PEC: ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it, - di seguito indicata "ASST"

di seguito denominate congiuntamente "Parti" e singolarmente anche "Parte"

VISTO:

- l'art. 27 del D.P.R. n. 382/80 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica" che statuisce la facoltà per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;
- l'art. 1, comma 1, del D.P.R. 10.3.1982, n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento" che stabilisce che le Scuole di Specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;
- il d.lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 ss.mm. ii. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- il DM 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica" che all'art. 1 lettera e) indica i corsi di specializzazione tra i corsi di studio universitari e all'art. 3, comma 6, individua gli obiettivi e le modalità di istituzione dei corsi di specializzazioni;
- il DM 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
- il DM del 29 marzo 2006, n. 115 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione" e successive integrazioni e modificazioni, che stabilisce, sulla base delle indicazioni dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, i presupposti e le condizioni per l'istituzione e attivazione delle Scuole di specializzazione, gli standard generali che devono essere posseduti dalle strutture di tutte le specialità, gli standard specifici relative alle singole specialità, i requisiti di idoneità generali della rete formativa delle scuole e i requisiti specifici delle singole specialità, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 368/99;
- il DI del 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";
- il DI del 13 giugno 2017 n. 402 MIUR – Ministero della Salute il quale prevede che per lo svolgimento dell'attività formativa professionalizzante e i tirocini presso strutture sanitarie italiane



non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica devono essere approvate apposite, motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga, nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;

- l'art. 2 dello Statuto dell'Università degli studi di Brescia, emanato con D.R. n. 788 del 9 ottobre 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 244 del 20 ottobre 2025, che prevede la possibilità di stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati;
- l'art. 26 del Regolamento delle Scuole di specializzazione di area sanitaria approvato con D.R. n. 1113 del 13.11.2024, che statuisce che la formazione specialistica venga svolta secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola, attraverso la frequenza di attività in diverse strutture, servizi, settori, Unità Operative convenzionate;

PREMESSO CHE:

- il Direttore della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia con decreto d'urgenza del 03/06/2026 ha espresso parere favorevole alla frequenza delle attività formative ed assistenziali presso la SC Ortopedia e Traumatologia dell'ASST da parte del medico in formazione specialistica dott. Matteo Fabbro iscritto al 5° anno alla Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia;
- il Direttore della SC Ortopedia e Traumatologia dell'ASST ha espresso la disponibilità ad accogliere il suddetto medico in formazione specialistica per lo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione professionale;

CONSIDERATO CHE:

La SC Ortopedia e Traumatologia costituisce struttura della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell'Università degli studi di Milano e possiede ulteriore capacità ricettiva in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo convenzionato che frequentano tale struttura;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Finalità

2.1 L'ASST si impegna ad accogliere presso le proprie strutture il medico in formazione specialistica dott. Matteo Fabbro (di seguito denominato anche "medico in formazione specialistica"), iscritto alla Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell'Università degli Studi di Brescia per lo svolgimento di attività formative ed assistenziali, al fine del raggiungimento degli obiettivi come riportati nel piano formativo individuale di cui all'All. 1.

Art. 3 – Durata attività formativa professionalizzante e tirocinio



3.1 L'attività formativa professionalizzante e di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 01/07/2026 al 30/09/2026.

Art. 4 – Luoghi e tempi di attività formativa professionalizzante e tirocinio

4.1 L'ASST mette a disposizione del medico in formazione specialistica il personale e le attrezzature della SC Ortopedia e Traumatologia per l'intero svolgimento dell'attività formativa con orario di accesso concordati con il direttore della struttura.

4.2 Il medico in formazione specialistica svolge la propria attività per un orario settimanale massimo pari a quello previsto per il personale del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, e con modalità analoghe compatibili, d'intesa con il Direttore della Scuola, con le esigenze del piano formativo individuale.

Art. 5 – Obiettivi e modalità dell'attività formativa e assistenziale

5.1 Le attività formative svolte dal medico in formazione specialistica sono in coerenza con gli obiettivi fissati dalla Scuola di cui al piano formativo individuale (All. 1).

5.2 Il medico in formazione specialistica, tenuto a frequentare la SC e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti, svolgerà i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della Scuola con la Direzione sanitaria dell'ASST, nonché con il Direttore della struttura.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto

6.1 L'attività del medico in formazione specialistica si configura come attività formativa e, pertanto, non può essere considerata come sostitutiva di quella del personale ospedaliero.

6.2 Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

6.3 Il medico in formazione specialistica deve essere riconoscibile come tale dai pazienti che ricevono prestazioni diagnostiche o terapeutiche. A tal fine l'ASST provvede a dotare il tirocinante di idoneo cartellino di riconoscimento con denominazione della Scuola.

Art. 7 – Tutor di riferimento

7.1 Per tutta la durata della presente convenzione, il medico in formazione specialistica ammesso a frequentare le strutture dell'ASST, dovrà essere seguito da un tutor designato dal Consiglio della Scuola ("Tutor Universitario") in veste di responsabile didattico-organizzativo, nonché dal Direttore dell'ASST o da un suo delegato ("Tutor aziendale"), sotto la cui guida il medico in formazione specialistica esplicherà l'attività formativa prevista. Tale attività deve sempre considerarsi in autonomia vincolata, in quanto ogni attività deve sempre svolgersi sotto la diretta guida del tutor aziendale e la graduale assunzione di compiti e interventi avviene sotto le direttive ricevute dal predetto tutor.

Art. 8 – Monitoraggio e accertamento della frequenza dell'attività formativa

8.1 L'accertamento della regolare frequenza del medico in formazione specialistica presso le strutture dell'ASST è affidato al tutor aziendale, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal programma formativo.

8.2 In particolare, il tutor designato e/o il Dirigente medico responsabile della SC Ortopedia e Traumatologia dell'ASST, presso la quale il medico in formazione specialistica espleta le attività



assistenziali previste dal programma formativo, avrà cura di illustrare e certificare le attività e gli interventi dallo stesso effettuati.

8.4 A fine tirocinio sarà predisposto un resoconto sintetico delle attività svolte dal medico in formazione specialistica.

8.5 Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 9 – Tutela assicurativa

9.1 L'Università provvede, a favore del medico in formazione specialistica, alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi, a esclusione del rischio professionale.

9.2 L'ASST provvede alla copertura assicurativa del medico in formazione specialistica per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta durante la formazione nelle proprie strutture, alle stesse modalità e alle medesime condizioni previste per il proprio personale ai sensi dell'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999.

In attuazione di quanto disposto dalla l. 8 marzo 2017 n. 24 e dal DI 15 dicembre 2023 n. 232, l'ASST è tenuta a stipulare una polizza assicurativa che copra i seguenti rischi:

Infortuni sul lavoro: la copertura assicurativa deve garantire il risarcimento dei danni derivanti da infortuni subiti dal medico in formazione durante lo svolgimento delle attività assistenziali presso l'ASST stessa.

Responsabilità civile verso terzi:

- la copertura assicurativa deve:

a) garantire il risarcimento dei danni cagionati a terzi e a pazienti dal medico in formazione durante lo svolgimento delle sue attività presso l'ASST, in conformità a quanto disposto dalla l. n. 24/2017 e dal DI n. 232/2023;

b) prevedere un massimale pari o superiore a quanto indicato nel predetto DI;

c) operare anche in caso di rivalsa, con esclusione dei casi di dolo o colpa grave, manlevando il medico in formazione specialistica e l'Università.

- nel caso di autoassicurazione da parte dell'ASST, la stessa dovrà rispondere direttamente dei predetti rischi assicurativi e produrre entro la sottoscrizione della presente convenzione la documentazione relativa alle riserve poste a bilancio. In ogni caso, dovrà manlevare l'Università e il medico in formazione da qualsiasi richiesta risarcitoria, fatti salvi i casi in cui ricorra il dolo o la colpa grave;

Tutela legale: la copertura assicurativa deve garantire l'assistenza legale del medico in formazione in caso di controversie derivanti dallo svolgimento del tirocinio di cui alla presente convenzione.

La copertura assicurativa dell'ASST opera dalla decorrenza del periodo formativo sino alla sua conclusione.

L'ASST manleva l'Università da qualsiasi responsabilità derivante da danni o pregiudizi subiti o causati dal medico in formazione specialistica durante lo svolgimento del periodo formativo.

9.3 Ai sensi dell'art. 10, comma 3, della l. n. 24/2017, gli oneri relativi all'assicurazione per colpa grave restano a carico del medico in formazione specialistica.

9.4 In caso di infortunio durante l'attività assistenziale (compreso l'infortunio *in itinere*), l'ASST effettuerà la relativa denuncia INAIL, come previsto dalla normativa vigente.

9.5 In caso di sinistro, il medico in formazione specialistica si impegna a segnalare l'evento all'Università utilizzando l'apposito modulo, reperibile al seguente link: <https://www.unibs.it/it/opportunita-e-servizi/scopri-opportunita-e-servizi/servizi-tutti/assicurazioni/assicurazioni-studenti-laureandi-e-laureati>. Inoltre, il medico in formazione specialistica si impegna a informare tempestivamente il direttore della scuola di specializzazione a cui afferisce.



Art. 10 – Misure in materia di prevenzione, protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro

10.1 Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, il medico in formazione specialistica, che svolge attività presso le strutture messe a disposizione dall'ASST per le attività della Scuola di specializzazione, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come “lavoratore”.

10.2 L'Università e l'ASST si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente.

10.3 In particolare, l'Università è garante della “Formazione generale” sulla sicurezza ex art. 37 del D. Lgs. n. 81/08, così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti Stato Regioni 21.12.2011 e ss. mm. ii., attraverso l'erogazione allo specializzando della formazione di 4 (quattro) ore di formazione generale.

10.4 L'ASST garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico in formazione specialistica, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico della stessa, per le attività svolte nei locali e spazi dell'ASST medesima. In particolare, sull'ASST ricadono:

- gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) e all'art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del D. Lgs. n. 81/08 e ss. mm. ii. e così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti Stato, Regioni e Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011;
- la messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali, laddove previsti;
- la sorveglianza sanitaria degli specializzandi in funzione degli specifici rischi a cui sono esposti nello svolgimento dell'attività, ai sensi dell'art. 41 D. Lgs. n. 81/2008.

10.5 Al Medico Competente dell'ASST, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medico in formazione dovrà consegnare la “Certificazione di idoneità sanitaria alla mansione specifica” rilasciata dal Medico Competente nominato dall'Università.

10.6 L'ASST è tenuta a garantire tramite la propria Direzione Sanitaria l'adozione delle misure terapeutiche e profilattiche, nonché degli altri incombenti derivanti in caso di infortunio o constatato rischio biologico.

Art. 11 - Misure in materia di radioprotezione

11.1 In ambito di radioprotezione, l'attività o gli ambienti di lavoro devono rispettare le disposizioni del D.lgs. n. 101/2020 e, pertanto, si considerano:

Lavoratore esterno = medico in formazione specialistica

Datore di Lavoro = Università degli studi di Brescia

Ente Ospitante = ASST Papa Giovanni XXIII

11.2 Qualora l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti e/o l'accesso ad ambienti di lavoro che comportino un rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti, il medico in formazione specialistica coinvolto è classificato come esposto alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.lgs. n. 101/2020 per le competenze previste dalla normativa in materia a carico dell'Università e dell'ASST. L'Università e l'ASST si impegnano e sono responsabili della corretta e puntuale esecuzione di quanto previsto dal D.lgs. n. 101/2020.

11.3 In merito alla sorveglianza fisica protettimetrica, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 101/2020, artt. 112, 113, 115, l'ASST e l'Università, assicurano preventivamente, secondo modalità da trattare anche direttamente, adeguati contatti tra i rispettivi Esperti di Radioprotezione e Medici Autorizzati al fine di raccogliere le informazioni necessarie e adottare le azioni idonee al coordinamento delle misure di



radioprotezione.

11.4 L'Università garantisce i seguenti adempimenti:

- formazione di base del medico in formazione specialistica in materia di radioprotezione;
- redazione della scheda dosimetrica per ciascun medico in formazione specialistica;
- classificazione del medico in formazione specialistica;
- in caso di classificazione in categoria A il medico in formazione specialistica sarà dotato di libretto personale di radioprotezione, istituito ai sensi dell'art. 112 D.lgs. n. 101/2020, da presentare all'Esperto di Radioprotezione (ERP) dell'ASST prima dell'inizio dell'attività e sul quale verranno trascritte le risultanze dosimetriche da parte dello stesso Esperto di Radioprotezione dell'ASST.

11.5 L'ASST, in particolare, si impegna a:

- assicurare che il medico in formazione specialistica riceva una adeguata informazione circa i rischi specifici cui è esposto, e, se del caso, una formazione specifica in analogia all'attività svolta;
- ottemperare a quanto prescritto dall'art. 113 del D.lgs. n. 101/2020;
- effettuare la valutazione periodica della dose individuale del medico in formazione specialistica e trasmetterla all'ERP dell'Università, secondo quanto prescritto dall'art. 113, comma 2, lett. h) D.lgs. n. 101/2020. Nell'eventualità in cui il medico in formazione specialistica fosse classificato in categoria A, l'ASST dovrà altresì registrare il monitoraggio dosimetrico personale sul libretto individuale di radioprotezione;
- fornire al medico in formazione specialistica gli idonei dispositivi di protezione individuale.

11.6 Nell'ambito della convenzione vigente, gli Esperti di Radioprotezione, di concerto con gli esercenti le zone classificate definiscono il vincolo di dose appropriato in relazione all'attività da svolgersi.

11.7 Il medico in formazione specialistica esibisce al Medico Autorizzato dell'ASST, prima dell'avvio della frequenza, il giudizio di idoneità medica all'esposizione alle radiazioni ionizzanti ai sensi dell'art. 135, comma 4, del D.lgs. n. 101/2020 rilasciato dal Medico autorizzato incaricato dall'Ateneo.

11.8 Se l'attività o gli ambienti di lavoro non comportano un rischio di esposizione pianificata, esistente o di emergenza, da parte del medico in formazione specialistica, nessun atto è dovuto in relazione al D.lgs. n. 101/2020.

Art. 12 – Mensa e uniformi di servizio

12.1 L'ASST, assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa nei giorni di presenza e il parcheggio ove disponibile, secondo quanto previsto dai regolamenti aziendali.

12.2 L'ASST fornisce in dotazione al medico in formazione specialistica un adeguato numero di camici, secondo quanto previsto dal regolamento aziendale, che stabilisce che il personale non dipendente (tra cui i medici in formazione specialistica) debbano effettuare un versamento di € 20,00 (venti/00), quale concorso spese per la fornitura e la gestione dei capi in uso, da effettuarsi presso la tesoreria dell'ASST.

Art. 13 – Obblighi del medico in formazione specialistica

13.1 Durante lo svolgimento dell'attività formativa professionalizzante e di tirocinio il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati nella stessa.

13.2 Durante l'attività di formazione presso l'ASST il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

13.3 Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.



13.4 Ai sensi dell'art. 40 del D. L.gs. n. 368/1999, l'impegno richiesto per la formazione specialistica, svolta dal medico in formazione specialistica, nell'ambito della struttura convenzionata, è pari a quello previsto per il personale del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno. Egli partecipa, sotto la guida del tutore, alla totalità delle attività mediche della struttura per una graduale assunzione dei compiti assistenziali e di esecuzione di interventi, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la Direzione Sanitaria dell'ASST nonché con il Responsabile della struttura convenzionata. Le attività formative, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee.

13.5 Nell'ambito della struttura convenzionata il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Art. 14 – Privacy e Riservatezza

14.1 Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero, anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è consultabile sul sito web dell'ASST Papa Giovanni XXIII all'indirizzo <https://trasparenza.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/privacy/informative-sulla-privacy>

14.2 Con riferimento al trattamento dei dati relativi alla gestione delle attività di tirocinio, le Parti agiscono in qualità di autonomi Titolari del trattamento rispetto ai dati personali dei tirocinanti.

14.3 L'ASST Papa Giovanni XXIII nomina i tirocinanti che svolgono le attività presso la propria sede persone autorizzate al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento UE. In virtù di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, i tirocinanti potranno accedere esclusivamente ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

14.4 Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

Art. 15 – Imposta di bollo e di registro

15.1 La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2 nella misura vigente al momento della stipula.

15.2 Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto dall'Università degli studi di Brescia, ai sensi e secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014.

15.3 Il presente atto, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131/1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Art. 16 - Modifiche



16.1 Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle Parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 17 - Oneri delle Parti contraenti

17.1 La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l'ASST e per l'Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Art. 18 - Durata della convenzione

18.1 La durata della presente convenzione decorrerà dal 01/07/2026 al 30/09/2026, salvo che non intervenga disdetta da una delle parti con un preavviso di almeno trenta giorni, da inviare mediante posta elettronica certificata (PEC).

18.2 La presente convenzione potrà essere prorogata su espressa volontà delle parti.

Art. 19 - Foro competente

19.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

Art. 20 – Norma finale

20.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e, in particolare, il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli studi Brescia.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Per l'Università degli studi di Brescia
Il Direttore della scuola di specializzazione
in Ortopedia e Traumatologia
(Prof. Guido Zarattini))
[F.to digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/05]

Per l'ASST Papa Giovanni XXIII
Il Direttore Generale
Dott. Francesco Locati
[F.to digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/05]



Allegato 1 alla convenzione

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Progetto formativo individuale per l'attività presso strutture sanitarie extra rete formative per medici in formazione specialistica

(Il progetto non può superare i 18 mesi -periodo massimo di permanenza extra rete formativa- nell'intera durata del corso)

Medico in formazione specialistica in Ortopedia e Traumatologia

Anno di corso V. a.a. 2025/2026

Nato a

Codice fiscale

Tel.

e-mail

Azienda presso cui si svolge il periodo di formazione specialistica: ASST Papa Giovanni XXIII
Reperto SC Ortopedia e traumatologia

Tutor ASST: dott. Giorgio Zappalà

Periodo di formazione fuori rete: dal 01/07/2026 al 30/09/2026

Obiettivi formativi, attività professionalizzanti:

1. Conoscenze teoriche

- Anatomia funzionale del ginocchio (legamenti, menischi, cartilagine, apparato estensore)
- Biomeccanica articolare e stabilità
- Principali patologie traumatiche:
 - Lesioni del Legamento Crociato Anteriore (LCA)
 - Lesioni del Legamento Crociato Posteriore (LCP)
 - Lesioni meniscali
 - Fratture del piatto tibiale
 - Lussazioni di rotula
- Principi di diagnostica:
 - Esame clinico
 - Imaging (RX, RMN)

2. Competenze cliniche

- Raccolta dell'anamnesi mirata nel trauma del ginocchio
- Esecuzione dell'esame obiettivo:
 - Test di stabilità (Lachman, pivot shift, cassetto)
 - Valutazione versamento articolare
- Interpretazione di referti radiologici
- Impostazione del percorso diagnostico-terapeutico

3. Competenze pratiche

- Gestione iniziale del trauma (immobilizzazione, indicazioni chirurgiche vs conservative)
- Assistenza in sala operatoria:
 - Ricostruzione LCA
 - Artroscopia diagnostica/terapeutica
- Medicazioni e gestione post-operatoria
- Follow-up e principi base di riabilitazione

4. Ragionamento clinico

- Saper distinguere tra trattamento conservativo e chirurgico
- Valutare timing chirurgico
- Identificare complicanze (rigidità, instabilità residua, infezioni)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 351/26)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 03/07/2026

Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Zucchinalli Eleonora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
